



ASL Milano 1

“Il rischio di un respiro”

26 novembre 2015

Magenta

Amianto e Salute

Dott. Edgardo Valerio
Direttore Dipartimento
Prevenzione Medica



ASBESTO (AMIANTO)

Definizione di asbesto (amianto): termine collettivo, generico, che definisce le varietà asbestiformi di alcuni silicati idrati inorganici usati commercialmente.

Sue caratteristiche sono la resistenza meccanica, elettrica, agli agenti chimici, al fuoco. La possibilità di tesserne le fibre e il potere coibente elevato, ne hanno giustificato le numerose applicazioni.

Nel nostro Paese, i tipi di amianto più utilizzati sono stati: il crisotilo, la crocidolite e l'amosite.

ASBESTO (AMIANTO)

Usi:

- in edilizia come cemento-amianto (eternit) per lastre, tubi, decorazioni; come pannelli isolanti oppure applicato a spruzzo in intonaci isolanti.
- nell'industria navale e ferroviaria (rivestimenti coibentanti, corde...)
- nell'industria automobilistica in guarnizioni per freni e frizioni o come coibentante
- nell'industria delle materie plastiche come additivo rinforzante per manufatti in vetro-resina, linoleum ecc.
- nell'industria chimica ed alimentare (filtri per acidi, per vini e birre)
- nell'industria metallurgica e meccanica (schermi, cuscini per saldatura, indumenti protettivi, coibentazione di pezzi...)

QUALI MANUFATTI I CONTENENTI AMIANTO POSSIAMO TROVARE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI?

- Lastre ondulate in cemento-amianto (eternit) per la copertura di edifici e pertinenze
- Canne fumarie
- Pavimentazioni in vinilamianto. Si riconoscono facilmente dal fatto che si tratta sempre di piastrelle rigide di vario colore. Contengono una piccola quantità di amianto. Diventano pericolose se danneggiate, frantumate, bucate perché le fibre di amianto si liberano dalla matrice plastica a cui sono legate
- Pannelli termoisolanti in cartone-amianto, rivestiti con un foglio di alluminio o materiale simile, che possono essere posti in prossimità di termosifoni, caldaie, stufe o forni. Sono friabili e possono rilasciare fibre nell'ambiente
- Pareti divisorie prefabbricate, costituite generalmente da pannelli in materiali diversi, anche vetrati, possono contenere all'interno fogli di amianto

Le fibre di **AMIANTO** ultracorte (1-2 μ) e ultrafini (0,01 μ) nonché quelle molto lunghe (50 μ) raggiungono gli alveoli; quelle più corte (< 5 μ) passano nell'interstizio; quelle più lunghe (> 5 μ) restano intrappolate negli alveoli.

Ecco perché le **fibre di Crisotilo**, che sono più corte di quelle di Anfibolo, durano meno nel polmone e sono **meno pericolose**.

Quindi le particelle di diametro compreso fra 0,5 e 5 micron sono respirabili perché capaci di raggiungere gli alveoli. Tale aliquota di particelle è quindi la più pericolosa per l'effetto pneumoconigeno, cioè la capacità di determinare l Pneumoconiosi.

QUALI MALATTIE PUO' CAUSARE L'AMIANTO ?

- Asbestosi
- Placche pleuriche
- **Mesotelioma (90% pleura; 6-10% peritoneo; 2% pericardio)**
- Tumore polmonare

MESOTELIOMA PLEURICO

Tumore che origina dal mesotelio, lo strato di cellule che riveste la pleura.

- Non necessariamente associato o conseguente ad asbestosi o a tumore polmonare
- Latenza: 30-40 anni
- Non c'è relazione tra fumo e tumore
- Prognosi: 8 - 15 mesi di vita
- Non esiste terapia



Per le sue proprietà tossicologiche la pericolosità dell'amianto è da considerare in rapporto ai seguenti fattori di rischio:

- Friabilità della matrice in cui le fibre sono legate;
- Percentuale relativa di amianto di un materiale;
- Integrità del materiale;
- Modalità di intervento sui materiali che lo contengono e che influiscono notevolmente sull'inquinamento dell'ambiente.

Tutte le malattie da amianto insorgono a distanza di molto tempo dall'inizio dell'esposizione, dopo un periodo di latenza che dura 20 anni o più



AMIANTO: NORMATIVA

La normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia di “amianto” è numerosa e complessa e pertanto non è possibile citare l’intera legislazione ed i relativi contenuti, si elencano di seguito i principali aspetti ad essa relativi.

I soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (L.257/92).La Regione Lombardia, con L.R. 17/03 e s.m.i. , ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto ed ha realizzato il Piano Regionale Amianto Lombardia (d.g.r. n.8/1526 del 22/12/05) che prevede il censimento e la mappatura dei siti con amianto.

PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA

Il PRAL, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all'art. 1, ovvero:

- 1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- 2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto;
- 3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio lombardo dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.

La normativa vigente non prevede l'obbligo di eliminare l'amianto, ma impone il controllo del suo stato di conservazione.

Amianto: il censimento

I dati estrapolati dal 2006 (anno di inizio del censimento regionale) sino alla prima decade del mese di novembre 2015, forniscono un totale di 544 siti censiti ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Magenta (tot. 20311 per intera ASL) inseriti a cura dello Scrivente Dipartimento di Prevenzione nel Sistema Informativo Regionale "Amianto" in continua implementazione.

Come da indicazioni fornite dai competenti Organismi Regionali, nel suddetto database confluiscono sia i dati che pervengono all'ASL attraverso la compilazione dei moduli di cui all'Allegato 4 del PRAL (identificati come "non bonificati" nella colonna "Struttura-Stato di bonifica") sia quelli comunicati attraverso la presentazione dei Piani di Lavoro ex art.256 del D. Lgs. 81/08 (individuabili come "in fase di bonifica" stessa colonna), eccezion fatta per quelli pervenuti attraverso l'Applicativo Ge.M.A. Ove presente la dicitura "bonificato" nella apposita colonna si intende che gli interventi di rimozione/bonifica dei manufatti contenenti amianto sono stati eseguiti. A tal proposito si precisa che la vigente normativa in materia dal 2009 non prevede più l'obbligo di invio alle ASL di una "comunicazione di fine lavori" né tantomeno di copia del formulario di trasporto del rifiuto da parte delle ditte esecutrici degli interventi. Ciò consentiva il possibile aggiornamento sistematico dei dati contenuti nel database regionale ad oggi non più possibile salvo in sporadici casi.

	BONIFICATO	IN FASE DI BONIFICA	NON BONIFICATO	Totale
Magenta	3	249	292	544
ASL	1153	9448	9710	20311

	Superficie esposta m2	Quantità		
		Kg	m ²	m ³
Magenta	145456	1403417	78115	74
ASL	5801051	33571149	4653337	14311

Stato conservazione

	DANNEGGIATO >10%	DANNEGGIATO - <10%	Non definito	Totale complessivo
Magenta	28	503	13	544
ASL	688	19181	442	20311

Condizione materiale

	FRIABILE	NON FRIABILE	Non definito	Totale complessivo
Magenta	23	515	6	544
ASL	328	19780	203	20311

Struttura - Destinazione

	Abitazione	Abitaz. (Altro)	Altro	Fabbrica/A zienda	Fabbrica /Azienda (Altro)	Uffici	Non defin.	Tot.
Magenta	188	19	265	44	15	8	5	544
ASL	5481	455	12049	1656	132	324	214	20311

Tipo supporto

	Coibentazione imp. Termici tubazioni	Coibentazione strutt. murarie o metalliche	Eternit	Pavimenti in vinil-amianto	Non defin.	Tot.
Magenta	12	--	522	4	6	544
ASL	236	54	19839	30	152	20311

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **obbligo di denuncia dei manufatti** - In base al Piano Regionale Amianto Lombardia approvato con Dgr VIII/1526 del 22.12.2005 i soggetti pubblici e proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile e non friabile (prima esisteva solo obbligo per friabile in base alla L.257/92 (art.12 comma 5) con relative sanzioni per inadempienti da € 5.000.000 a € 10.000.000), mediante apposito modulo allegato alla stessa Dgr. La Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 17 e s.m.i. stabilisce tra altro che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi e mezzi di trasporto, nei quali vi è presenza di amianto, debbano segnalare all'ASL competente per territorio tutte le strutture nelle quali sia stata accertata la presenza di detto materiale, compresi i manufatti in cemento-amianto (eternit).



OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

• **obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti** - I proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti, ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/994 e smi) a condurre specifiche indagini in merito. In caso di presenza di amianto il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che in esso si svolge sono tenuti ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per gli occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

• **obbligo di valutazione dei materiali** - Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un “documento tecnico” (Indice di Degrado – D.d.g. 18 novembre 2008 n.13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n.50 del 9/12/08) che consente la valutazione della conservazione del materiale. In base ai risultati ottenuti è previsto uno scadenziario temporale al quale i detentori delle coperture dovranno attenersi al fine di programmare la messa in sicurezza e lo smaltimento finale. Per tutte le altre tipologie di manufatti contenenti amianto, ed in particolare per quelli in matrice friabile, è opportuno rivolgersi a personale qualificato al fine di valutarne lo stato di conservazione.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETTENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

obbligo di bonifica dei manufatti –

Qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, le condizioni di degrado siano tali da creare un situazione di possibile rischio allora è necessaria l'effettuazione di un intervento di bonifica.

I lavori di demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all' "Albo nazionale gestori ambientali": prima di affidare i lavori, il proprietario del fabbricato (o l'avente titolo, es. amministratore di condominio) ha l'obbligo:

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, come previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08 acquisendo la documentazione prevista nell'all. XVII d.lgs. 81/08
- di acquisire il certificato di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, verificando che la categoria di iscrizione sia congrua ai lavori da effettuare (Categoria 10A: materiali "compatti" contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; Categoria 10B materiali "friabili" quali ad esempio materassini, fogli e cartoni, rivestimenti isolanti di tubazioni di fluidi caldi, rivestimenti spruzzati in funzione antincendio, ecc.)

NOTA BENE

I lavori di demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all' "Albo nazionale gestori ambientali": prima di affidare i lavori, il proprietario del fabbricato (o l'avente titolo, es. amministratore di condominio) ha l'obbligo

- di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, come previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08 acquisendo la documentazione prevista nell'all. XVII d.lgs. 81/08
- di acquisire il certificato di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, verificando che la categoria di iscrizione sia congrua ai lavori da effettuare (Categoria 10A: materiali "compatti" contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; Categoria 10B materiali "friabili" quali ad esempio materassini, fogli e cartoni, rivestimenti isolanti di tubazioni di fluidi caldi, rivestimenti spruzzati in funzione antincendio, ecc.)

Segue->



Il Censimento

• Il Censimento dei manufatti viene effettuato dalla ASL in collaborazione con i Comuni e le Province. Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2012, dal febbraio 2013, i proprietari che non avranno ancora dichiarato il possesso di materiali contenenti amianto tramite l'inoltro del modulo NA/1, sono passibili di sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 come previsto dalla Dgr.30/1/13 n.IX/4777 (a seconda del risultato dell'Indice di degrado e della Superficie esposta <100mq/da 100mq a 1000mq/>1000mq).



COMPETENZE DELLE ASL IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- Inserimento nell'apposito software regionale dei modelli di censimento regionale previsti dal PRAL e dei Piani di lavoro.
- Gestione delle segnalazioni/esposti e della documentazione tecnica relativa allo stato di conservazione dei manufatti a base amiantifera che pervengono al Dipartimento e conseguente attività di supporto alle specifiche competenze in materia delle Amministrazioni Comunali.

Rientrano in questo ambito anche le valutazioni documentali relative alla presenza di amianto negli edifici, la verifica dei documenti di valutazione dello stato di conservazione dei materiali a base amiantifera, la divulgazione di informazioni sia di tipo tecnico normativo che di sensibilizzazione alla cittadinanza.

COMPETENZE DELLE ASL IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **Vigilanza in relazione ai Piani di Lavoro inoltrati ai sensi dell'art.256 del D. Lgs. 81/08. a tutela della salute dei lavoratori**
 - ✓ effettua attività di vigilanza nei cantieri per il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro, sia al fine di tutela della salute che di sicurezza antinfortunistica.
 - ✓ controlla l'adempimento da parte dei datori di lavoro degli obblighi di sorveglianza sanitaria, di comunicazione del rischio e di formazione specifica per la mansione.

<http://www.aslmi1.mi.it/it/cerca.html>

(parola chiave di ricerca "amianto")

- designare una figura responsabile di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto, con compiti di controllo e coordinamento ;
 - documentare che gli occupanti dell'edificio siano stati correttamente informati su presenza del manufatto, rischi potenziali e comportamenti da adottare. (ad esempio: evitare manomissioni del manufatto, segnalare immediatamente al responsabile eventuali danneggiamenti dello stesso)
- Qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, le condizioni di degrado siano tali da creare un situazione di possibile rischio allora è necessaria l'effettuazione di un intervento di bonifica.



L'amianto ... la bonifica

Gli interventi di bonifica possono essere di diverso tipo:

RIMOZIONE il manufatto contenente amianto è asportato

INCAPSULAMENTO il manufatto contenente amianto è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti, che impediscono la dispersione di fibre. Obbligo di verifica periodica e di rifacimento se deteriorato

CONFINAMENTO il manufatto contenente amianto è separato fisicamente mediante la predisposizione di barriere a tenuta.

Qualsiasi intervento deve essere effettuato da impresa specializzata iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 10 A (Compatto) e 10 B (compatto e friabile), ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h), della Legge 257/92 (www.albogestoririfiuti.it).



Prima di affidare i lavori, il proprietario o l'avente titolo del fabbricato ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, richiedendo quanto previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ed il certificato di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, verificando che la categoria sia congrua ai lavori da effettuare.

L'impresa incaricata deve presentare all'ASL competente per territorio un Piano di Lavoro o una Notifica dei lavori da effettuarsi.

L'amianto ... la normativa

- **Legge 27 marzo 1992, N. 257** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- **Decreto Ministeriale 96 settembre 1994** "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 8/1526 del 22 dicembre 2005** "Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)"
- **Titolo IX Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 e s.m.i.** "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto".



L'amianto ... a chi rivolgersi

ASL Milano 1

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
RIVOLGERSI AL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
DELL' ASL MILANO 1

VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO

tel. 0331498469-501-502

e-mail dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

pec dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it

A cura del Dipartimento di Prevenzione Medica
A.S.L. Milano 1
(T.P. Colombo P., Merati M., Restelli R.)




Attenzione

amianto



L'amianto è ...

L'amianto è un minerale a struttura fibrosa del gruppo dei silicati le cui caratteristiche fisico-chimiche possono essere alterate solamente ad altissime temperature o in presenza di acidi. Resiste al fuoco, all'invecchiamento, alla trazione ed alla flessione e possiede rilevanti capacità fonoassorbenti e termoisolanti. La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro può costituire un rischio per la salute. L'inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate dai materiali che le contengono può causare malattie dell'apparato respiratorio.



Che cosa fare per averne la certezza?

Si devono cercare informazioni in merito al materiale sospetto mediante acquisizione di documentazione tecnica sull'edificio per accertarsi dei vari tipi di materiali usati e data di installazione.

Se dopo l'acquisizione delle informazioni il sospetto permane sarà necessario prelevare un campione di materiale per farlo analizzare. L'analisi può essere effettuata presso un laboratorio sia pubblico sia privato qualificato ai sensi del d.m. 7/7/97; il costo è a carico del richiedente. Per il campionamento devono essere osservate particolari precauzioni per evitare la dispersione di fibre nell'aria e per essere certi di aver prelevato un campione rappresentativo del materiale oggetto d'indagine. Per eseguire il campionamento è opportuno affidarsi a personale qualificato.

L'amianto quanto è pericoloso ...

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti; se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o altro motivo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale; analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. In tale caso è necessario ricorrere ad interventi di bonifica, che non consistono necessariamente nella rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ad esempio il confinamento temporaneo.

I materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

- in matrice **"FRIABILE"** (ricoprenti a spruzzo e rivestimenti isolanti, spesso riscontrabili su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustico, coibentazioni tubazioni, caldaie, ecc.) si possono sbriciolare o ridurre in polvere con la semplice pressione manuale. Sono i più pericolosi.
- in matrice **"COMPATTA"** (canne fumarie, coperture in eternit, prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprenti, vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi) materiali duri che hanno scarsissima tendenza a liberare fibre e possono essere "sbriciolati" o ridotti in polvere con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

L'amianto negli edifici si trova ...

L'amianto nel settore delle costruzioni civili è stato utilizzato per parecchi anni in modo molto diffuso a causa del basso costo industriale e della praticità di posa. Questo materiale è presente in molti componenti edili quali: lastre in cemento amianto per coperture (eternit), tubazioni e canne fumarie (fibrocemento), intonaci, coibentazioni di tubi per riscaldamento e centrali termiche, isolante termico/acustico, pavimenti in linoleum (vinilamianto). Si precisa che per i pavimenti in linoleum, l'amianto si può trovare sia nelle piastrelle sia, in alcuni casi, nel collante utilizzato nella posa. La legge n. 257 del 27.3.1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto, pertanto è presumibile che i materiali installati dal 1994 in poi non contengano amianto.

L'amianto cosa fare ...

Nel caso di accertamento della presenza di materiali contenenti amianto i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (Legge 257/92).



La Regione Lombardia, con l.r. 17/2003 e s.m.i., ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto, prevedendo anche delle sanzioni amministrative, ed ha predisposto il PRAL "Piano Regionale Amianto Lombardia" (approvato con d.g.r. n.8/1526 del 22 dicembre 2005).

Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione entro 10 anni dalla sua approvazione dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone.

Tra gli obiettivi prevede il censimento e la mappatura dei siti con amianto.

Il proprietario di un edificio o il responsabile dell'attività che vi si svolge (datori di lavoro/titolari di aziende, enti pubblici, amministratori di condominio, ecc.) ha l'obbligo di verificare l'eventuale presenza di amianto all'interno degli immobili e, se presente, di attuare un programma di controllo e manutenzione. La normativa vigente non prevede l'obbligo di eliminare l'amianto, ma impone il controllo del suo stato di conservazione.

La Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di Degradazione - d.d.g. 18 novembre 2008 n.13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n.50 del 9/12/08) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in eternit. Per tutte le altre tipologie di manufatti, in particolare per quelli in matrice friabile, esistono dei metodi di valutazione più complessi.

Sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente il proprietario, l'amministratore, il rappresentante legale o chiunque abbia titolo di un immobile in cui vi è presenza di amianto deve:

- inviare all'ASL competente il modulo di autonotifica di presenza amianto in strutture o luoghi di cui all'allegato 4 del PRAL;



COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **Informazione della cittadinanza** - Ai Comuni è attribuito il compito di sensibilizzare e informare la cittadinanza in merito agli obblighi previsti dal Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia.
- **Edifici di proprietà comunale** - Valgono gli stessi obblighi relativi all'indagine, alla denuncia, al programma di controllo e manutenzione, alla valutazione dello stato di conservazione e all'eventuale bonifica, previsti per gli edifici ad uso privato.





COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

- **Censimento delle microdiscariche** - In base all'art. 2 della L.r. n. 17/2003 compete ai Comuni l'individuazione e censimento all'interno del proprio territorio di microdiscariche di amianto, con l'eventuale ausilio di ASL e ARPA. (rimozione e smaltimento di manufatti contenenti, anche potenzialmente, amianto rinvenuti abbandonati sul territorio, lungo strade pubbliche o soggette a pubblico transito e scarpate di fossi e canali, nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile dell'abbandono).





COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/2

- **Emanazione di provvedimenti** - Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, o in caso di esposti/segnalazioni di presenza di manufatti contenenti amianto deve ingiungere al proprietario di provvedere entro 30 gg. alla presentazione della documentazione di cui sopra (modello di censimento regionale, valutazione dello stato di conservazione, obblighi custodia e manutenzione).



COMPETENZE DEI COMUNI IN MERITO AI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/2

- **Semplificazione in materia di rimozione dell'amianto** - Ai sensi della LR n.19 del 8/7/14 (modifiche alla LR 14/12 art.7 bis), i Comuni nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzione con aziende specializzate dovranno attivare anche in forma associata appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto provenienti da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito (i criteri sono emanati con D.g.r. n. X/3494 del 30 aprile 2015).

D.g.r. 30 aprile 2015 - n. X/3494

“Criteri per l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia ai sensi dell’art.30 della L.R. 8 luglio 2014 n.19”

- Con tale provvedimento, Regione Lombardia intende tutelare la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto e di conseguenza sensibilizzare i cittadini per incentivare e facilitare l’attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto in sicurezza.
- I criteri stabiliscono che Comuni possono operare affidando il servizio di cui trattasi alla società che effettua la gestione dei rifiuti a livello comunale (ove ne abbia le caratteristiche) oppure aggiudicando lo stesso ad un’azienda specializzata attraverso una procedura di gara pubblica.

In entrambi i casi, il servizio offerto, che si rivolgerà ad una pluralità di utenti che dovranno essere sensibilizzati ed informati sulle modalità dello stesso così da consentire un elevato numero di interventi, dovrà garantire ai cittadini costi agevolati, qualità e completezza di esecuzione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE